

REGOLAMENTO SPECIALE LATTE VACCINO CRUDO E PASTORIZZATO IN CISTERNA

Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n° 14 del 23 novembre 2009

Aggiornato dalla Deputazione Nazionale con delibera n° 1 del 12 giugno 2014

COMITATO DI FILIERA DEL LATTE SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI LODI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento – categoria di prodotto negoziabile

Latte in cisterna ed in particolare i seguenti prodotti:

- Latte Crudo 35/31 (in sigla "Latte Crudo 35/31")
- Latte Crudo 36/32 (in sigla "Latte Crudo 36/32")
- Latte Crudo 37/33 (in sigla "Latte Crudo 37/33")
- Latte Crudo 38/34 (in sigla "Latte Crudo 38/34")
- Latte Pastorizzato Totalmente Scremato 0.3% (in sigla "Latte tot. Sc. 0,3")
- Latte Pastorizzato Parzialmente Scremato 1.55% (in sigla "Latte p. sc. 1,55")
- Latte Pastorizzato Intero 3.6% (in sigla "Latte intero 3,6")

Il lotto minimo negoziabile = 14 t

I multipli del lotto minimo negoziabile = 14 t

Importo minimo per le variazioni di prezzo = € 5,00

Art. 2 - Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti

Fatte salve le specifiche indicate nella scheda di prodotto, i prodotti citati nell'art.1 del suddetto Regolamento, dovranno essere rispondenti alle prescrizioni di cui ai Regolamenti CE n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004, n. 2073/2005, n. 2074/2005, n. 2076/2005, n. 882/2004, n. 178/2002, n. 1881/2006, al Reg. CEE n. 2377/90, al D.Lgs n. 193 del 6 novembre 2007 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), al D.M. 185/91 e a tutte le successive modifiche, integrazioni ed applicazioni relative alla materia in discorso, al Reg. (UE) 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

Di seguito vengono definite le categorie di prodotto negoziabile:

Latte Crudo 35/31

Inteso come latte crudo che presenta un titolo di grasso minimo (grammi/litro) di 35 ed un titolo di proteine minimo (grammi/litro) di 31.

Latte Crudo 36/32

Inteso come latte crudo che presenta un titolo di grasso minimo (grammi/litro) di 36 ed un titolo di proteine minimo (grammi/litro) di 32.

Latte Crudo 37/33

Inteso come latte crudo che presenta un titolo di grasso minimo (grammi/litro) di 37 ed un titolo di proteine minimo (grammi/litro) di 33.

Latte Crudo 38/34

Inteso come latte crudo che presenta un titolo di grasso minimo (grammi/litro) di 38 ed un titolo di proteine minimo (grammi/litro) di 34.

Latte Pastorizzato Totalmente Scremato 0.3%

Inteso come latte pastorizzato che presenta un titolo di grasso massimo (grammi/litro) di 3.

Latte Pastorizzato Parzialmente Scremato 1.55%

Inteso come latte pastorizzato che presenta un titolo di grasso minimo (grammi/litro) di 15.5.

Latte Pastorizzato Intero 3.6%

Inteso come latte pastorizzato che presenta un titolo di grasso minimo (grammi/litro) di 36.

Tali prodotti dovranno rientrare nei seguenti parametri qualitativi:

- cellule somatiche ≤ 400.000 ufc/g ;
- carica batterica totale ≤ 100.000 ufc/g;
- esente da inibenti (riscontrabili con Delvotest o simili)
- indice crioscopico non inferiore a $-0,520^{\circ}$ C.
- Ph: $\geq 6,65 \leq 6,80$; acidità: °S.H. $\geq 5,90/100$ ml $\leq 6,40/100$ ml

Tutti i prodotti oggetto del presente regolamento, contrattati sulla Borsa Merci Telematica, si intendono provvisti della garanzia di rintracciabilità, intesa come origine nota delle stalle comprese nella consegna del prodotto; inoltre devono essere raffreddati a 4°C.

Nei casi di trasporto secondo modalità "franco arrivo", le eventuali non conformità della merce saranno da imputare alla parte venditrice.

Fatto salvo il diritto di rifiuto della merce, qualora l'accordo amichevole non fosse possibile, le deficienze qualitative oltre i limiti di tolleranza previsti dal Disciplinare, saranno materia di esame per l'arbitraggio.

Art. 3 - Scheda informativa dei prodotti

Il Soggetto Abilitato all'Intermediazione all'interno della Scheda Informativa dovrà compilare dei campi obbligatori e potrà anche redigere dei campi facoltativi.

Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche del prodotto – proposte di vendita

- 1- Regione di produzione

Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto – proposte di vendita

- 1- Provincia di produzione;
- 2- Documento analisi del campione
- 3- Altre caratteristiche.

Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto – proposte di acquisto

- 1- Regione di produzione
- 2- Provincia di produzione
- 3- Altre caratteristiche.

Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale

- 1- Specifiche di consegna e ritiro della merce.
- 2- Tempi e modalità di pagamento.

Campi obbligatori riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale

- 1- Modalità risoluzione controversie

Art. 4 - INTEGRAZIONI/DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI

Analisi e campionamento (integrazione alla parte III delle disposizioni generali)

L'analisi ed il campionamento della merce viene eseguita secondo la pratica corrente delle due controparti. In caso di discordanza nei risultati ottenuti, è facoltà di una o tutte e due le parti di richiedere l'analisi presso uno dei Laboratori d'Analisi ufficiali o da Laboratori autorizzati e/o pubblici cui le parti fanno generalmente riferimento riconosciuti per le analisi del latte.

Termini e disposizioni per l'esecuzione del contratto (integrazione all'art. 9 delle disposizioni generali)

Il trasporto della merce deve essere effettuato esclusivamente tramite automezzo refrigerato a norma del trasporto dei generi alimentari freschi. La pesa della merce deve essere effettuata, salvo patto contrario, nel luogo di ritiro o in quello di consegna della merce. Al momento della consegna della merce da parte del vettore all'acquirente, quest'ultimo provvederà immediatamente alla pesa della merce redigendo una documentazione scritta da consegnare al vettore che attesti le modalità di avvenuta operazione di scarico della merce e la pesa.

Diritto di rifiuto della merce (deroga dell'art.11 delle disposizioni generali)

Di qualunque reclamo e/o contestazione che l'acquirente intendesse sollevare al Venditore per la merce ricevuta, deve darne comunicazione al Venditore e a Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. per fax e/o posta elettronica nella stessa giornata di consegna/ritiro della merce.

Il reclamo deve contenere, pena la nullità, l'esposizione specifica delle caratteristiche qualitative contestate. Il compratore ha diritto al rifiuto della merce qualora il prodotto non presenti corrispondenza con i parametri qualitativi risultanti dal documento contrattuale.

Cause di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta (integrazione all'art.13 delle disposizioni generali)

La parte che invoca la causa di forza maggiore e/o impossibilità sopravvenuta deve darne comunicazione al suo insorgere, comunque non oltre 2 (due) giorni, a mezzo fax o per posta elettronica, alla propria controparte e a Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. con l'obbligo di fornire la prova certa del sopraggiunto impedimento.

Art. 5- LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato, si applicheranno le seguenti regole:

1) le Parti potranno convenire, prima dell'instaurarsi del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale:

- Regolamento della Camera Arbitrale di Milano;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Roma;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Foggia;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Mantova;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Reggio Emilia;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Modena;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Brescia;
- Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte.

2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quella sopra richiamata e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell'istituzione prescelta.

3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l'arbitrato sarà regolato dal Regolamento dell'istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di consegna della merce e sarà amministrato dall'istituzione che ha adottato tale Regolamento.